

**Piano triennale per la prevenzione  
della corruzione e della trasparenza  
(P.T.P.C.T.) - Triennio 2019-2021**

***SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.r.l.***  
***Fontainemore (AO) Municipio***  
***Registro Imprese 00585320070 - REA AO-51246***  
***Partita IVA – Codice Fiscale 00585320070***

## Indice

01) Oggetto e finalità .....	2
02) Definizione di corruzione .....	3
03) Contesto esterno.....	3
04) Contesto interno – Formazione del piano, controllo e prevenzione della corruzione.....	6
05) Contenuti del Piano.....	8
06) Trasparenza.....	8
07) Mappatura e gestione del rischio.....	9
08) Strumenti di controllo e monitoraggio .....	11
09) Codice etico e di Comportamento.....	12
10) Formazione.....	12
11) Tutela del dipendente che segnala illeciti/Rotazione del personale.....	12
12) Obblighi di trasparenza.....	13
13) Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore.....	14
14) Adeguamento del piano e clausola di rinvio.....	15

## 1) Oggetto e finalità

La legge n. 190 del 2012, finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome ed enti locali.

In particolare gli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale la **Società Idroelettrica Vargno srl**, sono tenuti ad approvare un Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività gestionali societarie al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il P.T.P.C.T. rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e integra un programma di attività contenente le misure di prevenzione, specifiche per l'attività sociale, idonee a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Il successivo decreto legislativo 97/2016, che ha modificato ulteriormente il decreto legislativo 33/2013, nonché la legge 190/2012, è intervenuto sui contenuti della normativa anticorruzione, prevedendo la creazione di un unico documento denominato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), il quale integra anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Il presente piano è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" contenute nella Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha operato una piena rivisitazione della precedente Determinazione ANAC n. 8 .

Il Piano viene consegnato ai soci e verrà successivamente pubblicato sul sito internet della società.

## **2) Definizione di corruzione**

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di “corruzione” in cui rilevano non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, vengano in evidenza situazioni di “cattiva amministrazione” nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dalla cura dell’interesse pubblico.

Preliminarmente è quindi necessario riportare il concetto di “corruzione” all’interno del presente Piano, partendo dalla definizione enunciata dall’ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e riconfermata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2017, che delinea il termine di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Al riguardo occorre fare riferimento ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

In considerazione della particolare natura della società (in controllo pubblico) e del fatto che realizza una produzione di utilità ambientale pubblica (produzione di energia elettrica da una risorsa naturale rinnovabile con finalità di salvaguardia ambientale contribuendo alla riduzione dei gas ad effetto serra), non si può escludere che venga riconosciuta ai dipendenti<sup>1</sup>/rappresentanti della società, nello svolgimento di alcune attività, la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio e che quindi il reato in questione possa essere commesso sia dal lato attivo che passivo.

## **3) Contesto esterno**

L’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dalle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016.

---

<sup>1</sup> Pur non essendo ad oggi la Società titolare di rapporti di lavoro subordinato, si è ritenuto di far riferimento al personale dipendente nell’ambito di una definizione di portata generale, coerente con la normativa in materia.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso e più ampio rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L'articolo 2 bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 97/2016, prevede al comma 2:

*“2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:*

*a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;*

*b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;*

*c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.”*

Le società di cui sopra richiamate hanno conseguentemente l'obbligo di approvare i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La società di cui si tratta risulta essere soggetto di diritto privato costituita ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile, nella quale l'Ente pubblico è intervenuto per l'esercizio di un'attività economica svolta allo scopo di dividere gli utili conseguiti.

Quale soggetto investitore il Comune risulta in possesso di una partecipazione mirata ad ottenere un profitto senza che la stessa comporti elementi di aiuto a favore dell'impresa partecipata o che venga utilizzata per trasferire risorse a favore di terzi beneficiari per servizi gratuiti.

La natura privata di tale società non è solo formale, in quanto la stessa, nello svolgimento della sua attività, di fatto utilizza risorse di tipo privato e può gestire l'attività in completa autonomia.

La società agisce pertanto da produttore di un bene destinato alla vendita e non destinato a consumi collettivi o individuali (nel senso di fornitura di servizi pubblici o svolgimento di funzioni pubbliche) e la produzione non è in alcun modo finanziata da risorse pubbliche (se non quelle riservate a qualunque soggetto privato/pubblico come i certificati verdi).

Va sottolineato inoltre che la società non ha mai effettuato servizi a favore del Comune socio, in quanto la produzione di energia elettrica non è mai stata fornita all'ente stesso, ma ceduta sul libero mercato.

Si segnala infine come, nella costituzione di questa società, il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale abbia fatto superare l'apparente contraddizione fra il perseguimento dello scopo pubblico, cui è tenuto il Socio pubblico, e il fine di lucro che informa il soggetto societario, ovvero la necessità di individuare quale sia l'equilibrio fra l'articolo 112 del d.lgs. 267/2000 e l'articolo 2247 del codice civile.

Lo statuto del Comune individua infatti tra le altre finalità della propria azione, anche la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, unitamente alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali ambientali, quali l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

I suoi principali portatori di interesse possono quindi essere individuati in:

- ente locale controllante
- la componente societaria privata della società
- cittadini
- operatori economici
- associazioni ambientaliste, di categoria e di tutela degli interessi diffusi.

La società, costituita in tempi non recenti, ha avuto il seguente iter di formazione e di successiva gestione :

1. è stata costituita nella forma di società a responsabilità limitata;
2. ha avuto tempi medio lunghi di costituzione e avviamento legati unicamente alla richiesta di concessione per lo sfruttamento delle acque a scopo idroelettrico;

3. ha affidato a terzi la realizzazione della centrale idroelettrica e delle opere alla stessa collegate (opere di captazione delle acque, canalizzazione delle stesse, elettrodotto);

4. terminata la realizzazione della struttura ha utilizzato lo strumento del lease back, cedendo la stessa centrale ad una società di leasing, la quale la riaffitta alla società stessa.

Questo ha permesso di finanziare mediante il leasing la realizzazione della centrale, pagato nel corso degli anni mediante la corresponsione dei canoni di locazione alla società di leasing;

5. al termine del leasing la società riscatta la centrale e le opere alla stessa collegate;

6. la società svolge unicamente l'attività di produzione di energia elettrica; la stessa viene collocata sul libero mercato, in quanto viene ceduta al Gestore dei Servizi Energetici spa o Società o Ente simile, a cui è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori.

Per lo svolgimento della propria attività la società, avendo dimensioni modeste, non ha propri dipendenti, ma si avvale di soggetti esterni, sia per i servizi amministrativi che per i servizi di gestione e manutenzione della struttura.

#### **4) Contesto interno**

##### **Formazione del Piano, controllo e prevenzione della corruzione**

Le società "controllate" dalle Pubbliche Amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT), secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 7 della L. 190/2012, a cui spetta predisporre le opportune misure organizzative.

Le funzioni di controllo e prevenzione della corruzione sono attribuite al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Tale figura è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal DLgs. 97/2016, in quanto la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) :

a) propone ai soci il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- b) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- c) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti<sup>2</sup> con riferimento agli ambiti operativi particolarmente esposti alla corruzione;
- d) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno;
- e) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possano costituire notizia di reato;
- a) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa;
- b) monitora l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e gestisce l'accesso civico;
- c) presenta ai soci una relazione periodica di cui al paragrafo 8 (Strumenti di monitoraggio e controllo);
- d) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Con riguardo alle incombenze che fanno capo al RPCT, va sottolineato che nulla prevedendo le vigenti normative in materia a fronte di specificità quali la presente società, come precisato nell'ultimo capoverso del paragrafo "3" circa l'assenza di propri dipendenti, la supplenza di tali incombenze è assunta funzionalmente, senza compenso aggiuntivo, dall'amministratore unico.

Per garantire infine la massima partecipazione anche dei soggetti portatori di interesse esterni come indicati nel paragrafo 3), per il prossimo aggiornamento del presente Piano, si avvierà una consultazione con gli stessi per acquisire eventuali proposte in merito.

---

<sup>2</sup> Vedi nota 1



## **5) Contenuti del Piano**

Il Piano si sviluppa in due fasi essenziali: mappatura del rischio e gestione del rischio.

In particolare il Piano:

- a) individua, tra le attività proprie e secondo le specifiche gestionali ed organizzative della società, quelle più esposte al rischio di corruzione;
- b) configura un sistema di controllo e monitoraggio sull'attuazione del Piano;
- c) definisce apposito codice etico e di comportamento;
- d) individua le modalità di attuazione della trasparenza, individuando le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente;
- e) garantisce l'applicazione della disciplina relativa all'accesso civico relativa alla richiesta di ottenere visione o copia di documenti o informazioni nei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;
- f) prevede un sistema di verifica sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità con riferimento agli incarichi di amministratore, come definite dal decreto legislativo 39/2013, applicabile in quanto compatibile con la forma societaria.

Un sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti e un meccanismo di rotazione a livello organizzativo non sono contenuti nel presente Piano in quanto la Società non risulta titolare di rapporti di lavoro subordinato.

## **6) Trasparenza**

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica e, per tale motivo, al quadro normativo in materia di trasparenza, sono state apportate rilevanti ed innovative modificazioni con il d.lgs. 97/2016.

La Società sarà pertanto tenuta:

- a) alla nomina di un Responsabile per la trasparenza coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- b) alla realizzazione della sezione specifica nel proprio sito Internet;

- c) alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- d) all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte ai cittadini, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito;
- e) all'adozione del programma per la trasparenza che contenga la definizione di tutte le predette attività da integrare all'interno del documento unitario che contiene le misure anticorruzione.

## **7) Mappatura e gestione del rischio**

Il PTPCT individua le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, in modo da poter attivare specifiche misure di prevenzione, ed assicura adeguati livelli di trasparenza.

L'identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione", intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012 e richiede che, per ciascuna attività, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione considerando il contesto esterno ed interno alla società.

Per l'analisi del rischio è stata considerata anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- applicando i criteri di discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

Per l'analisi del rischio si è presa in considerazione anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Cause che possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro, quali ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Si è effettuata una ricognizione degli ambiti operativi potenzialmente esposti al rischio di corruzione, rilevando come l'attività più frequentemente esposta al verificarsi del rischio corruttivo è da ricondursi ai contratti per la gestione amministrativa e per la gestione operativa dell'impianto che necessita di un operatore particolarmente qualificato nello specifico settore, che disponga di attrezzature, personale e categorie SOA adeguate per svolgere detto servizio, nonché ai contatti per la fornitura del materiale e delle dotazioni che garantiscono il corretto funzionamento della centralina.

In particolare da monitorare la fase esecutiva dei contratti di gestione e di fornitura affinché non si determinino situazioni di "cattiva gestione", tenuto conto dell'elemento *partecipazione pubblica*.

In termini preventivi risulta inoltre centrale il ruolo svolto dal RPCT in quanto destinatario di specifica formazione.

Una particolare azione di prevenzione può essere valutata nell'identificare un soggetto esterno indipendente, di profilo tecnico-specialistico, che periodicamente proceda sia ad una verifica documentale dei contratti stipulati sia ad un controllo della fase esecutiva degli stessi.

Di seguito una descrizione delle attività "sotto osservazione", indicative della gestione operativa dell'impianto:

- monitoraggio e telesorveglianza continui con eventuali interventi della funzionalità;
- conduzione e manutenzione ordinaria sia programmata che preventiva;
- disponibilità immediata dei principali pezzi di ricambio elettromeccanici per interventi urgenti;
- possibilità di consultazione di apposito sito telematico sul quale sono resi disponibili i principali dati di funzionamento dell'impianto;

- predisposizione di una rete di trasmissione dati di emergenza;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- forniture del materiale e delle dotazioni che si rende necessario sostituire od implementare al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto;

Di seguito una descrizione delle principali attività "sotto osservazione", indicative della gestione amministrativa della Società:

- lettura periodica e mensile dei contatori Deval ed Agenzia delle dogane, come da disposizioni dei vari enti (GSE - TERNA - AEEG);
- effettuazione delle movimentazioni bancarie;
- tenuta della prima nota, stampa registri, gestione archivi, contabilità iva e registri obbligatori;
- stesura del bilancio di esercizio, compilazione delle dichiarazioni in materia fiscale e rapporti con consulenti esterni.

## **8) Strumenti di controllo e monitoraggio**

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'attività di controllo viene prevista, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nel modo seguente:

- monitorare, per le attività più importanti, i termini di conclusione delle stesse;
- monitorare i rapporti tra la società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- procedere ad una ricognizione della normativa atta a contrastare il fenomeno della corruzione;
- procedere all'attuazione ed all'integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal più recente d.lgs. 33/2013 e dalla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- adempiere agli obblighi di trasparenza sul sito della società e verificare in modo continuativo il corretto assolvimento degli obblighi stessi;
- definire le procedure di monitoraggio specifiche per le eventuali criticità riscontrate;
- revisionare, se necessario, le procedure poste in essere
- informare periodicamente i soci sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

## **9) Codice etico e di Comportamento**

In allegato il Codice etico redatto sulla base dei principi generali discendenti dalla legge 190/2012, mutuando l'impostazione propria dei codici predisposti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, non avendo la Società, ad oggi, personale dipendente per il quale dovrebbe essere vincolante uno specifico Codice di Comportamento.

Il Codice di comportamento è finalizzato ad assicurare il rispetto istituzionale, il contrasto all'illegalità e ai comportamenti devianti, il contrasto ai conflitti d'interesse, nonché alla promozione di pratiche orientate alla correttezza, alla riservatezza e alla trasparenza

Il Codice esprime in particolare impegni e responsabilità etici che devono essere adottati anche da coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

## **10) Formazione**

Sarà programmata apposita formazione diretta al R.P.C.T. e all'Amministratore indirizzata prioritariamente all'ambito tematico di riferimento, con particolare attenzione agli aspetti applicativi della normativa alle società in controllo pubblico.

## **11) Tutela del dipendente che segnala illeciti /Rotazione del personale**

Nell'ambito dell'individuazione degli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare fenomeni corruttivi, la legge 190/2012, all'art. 54 bis, ha statuito una forma di tutela del dipendente che segnala illeciti, il c.d. *whistleblower*.

La disposizione prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante:

- la tutela dell'anonimato (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);
- il divieto di ogni tipo di discriminazione (quali ad esempio azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, e comunque ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso e la garanzia che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso.

Con riferimento all'attuale assetto societario, tale strumento non riveste ad oggi un'utilità concreta non avendo la Società personale dipendente.

Stesso discorso vale per le misure di rotazione del personale dipendente, quale azione preventiva prevista dalle direttive ANAC.

## **12) Obblighi di trasparenza**

La trasparenza rappresenta un'importante e fondamentale modalità operativa di attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione, realizzata dando applicazione ai principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni disciplinati dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

L'adempimento agli obblighi di trasparenza è inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, costituendo un'importante strumento di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competono le seguenti attività:

- il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la continuità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- la segnalazione all'organo di indirizzo politico, alla CIV e all'ANAC dei casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione;

- il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato;
- la predisposizione e l'aggiornamento del PTPCT in relazione alla normativa.

La pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa verrà fatta sul sito della società, dalla cui homepage è possibile accedere direttamente alla sezione "Società trasparente".

### **13) Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore**

Il decreto legislativo 39/2013 disciplina la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi, che, per gli amministratori delle società partecipate, prevede le seguenti cause ostative:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale";
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali".
- 

La Società adotta conseguentemente le seguenti misure necessarie ad assicurare il rispetto di quanto sopra:

- a) inserirà espressamente le cause di inconferibilità ed incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati renderanno la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto solo qualora sopravvenga una causa di incompatibilità;
- c) sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) un'attività di vigilanza, consistente nella verifica sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità a carico dell'amministratore, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

#### **14) Adeguamento del Piano e clausola di rinvio**

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia ovvero per integrare/aggiornare le misure di prevenzione oppure per inserire specifici contenuti da parte della Società ovvero ancora in caso di proposte di aggiornamento/miglioramento provenienti da portatori di interessi.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito della società.